
Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata redatta la presente nota informativa sulla base del documento **“Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà”** di Paola Lombardi, Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo - Università degli Studi di Brescia, pubblicato in data **11/01/2023**, con *focus* sul ruolo giocato dalla solidarietà negli attuali processi di cambiamento, con specifico riferimento alla **tutela dell'ambiente**.

Premessa

Sul presupposto per il quale *«una tutela dell'ambiente ricercata prescindendo dal principio di solidarietà sarebbe priva di una fondazione che possa metterla in grado di contrastare la forza degli interessi e degli egoismi nazionali ed economici»*, è importante osservare come la solidarietà, se messa in relazione all'ambiente visto in una prospettiva giuridicamente rilevante, **non possa non essere esaminata anche nel rapporto tra le generazioni presenti e quelle future**.

L'ambiente costituisce infatti l'ambito privilegiato all'interno del quale la ricerca della risposta all'interrogativo relativo ai confini della solidarietà porta ad oltrepassare la dimensione spaziale, poiché è soprattutto nella tutela dell'ambiente che trova applicazione la logica delle interdipendenze e si avverte l'esigenza di una solidarietà tra soggetti anche in una dimensione temporale.

Ma che cosa recita il **principio di solidarietà**?

Il **principio di solidarietà** è diretto a garantire il benessere dell'**Unione Europea (UE)** attraverso l'adempimento degli obblighi di ordine economico, politico e sociale da parte di tutti gli Stati membri.

Il Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore dal 2009), nel modificare il Trattato istitutivo della **Comunità Europea (CE)** – ora denominato Trattato sul funzionamento dell'UE – vi ha introdotto un'esplicita **clausola di solidarietà (art. 222)**. Questa dispone che gli Stati membri agiscano congiuntamente, “in uno spirito di solidarietà”, qualora uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico sul suo territorio o vittima di una calamità naturale o causata dall'uomo, chieda assistenza. In particolare, l'UE utilizza tutti i mezzi di cui dispone, compresi, eventualmente, mezzi militari messi a disposizione dagli Stati membri, per prestare assistenza allo Stato che l'abbia richiesta, al fine di proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da attacchi terroristici o dagli effetti di una calamità. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà sono decise dal Consiglio dell'Unione Europea a maggioranza qualificata, salvo che le misure da adottare ricadano nel settore della difesa, nel qual caso è richiesta l'unanimità.

È proprio in questo ambito che intende muoversi la riflessione che verrà offerta nella presente scheda.

Due, prioritariamente, sono le circostanze che invitano oggi a riflettere in quella direzione: la recente riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana¹ ed il percorso compiuto – in verità tutt'ora in via di concretizzazione – dal c.d. “contenzioso climatico”².

L'attenzione verrà altresì rivolta alle riforme che l'Italia sta mettendo in atto in risposta della pandemia (a partire dal PNRR) ed al progetto di **Patto mondiale per l'ambiente**.

Attraverso questi approfondimenti, nella specifica prospettiva scelta, l'obiettivo è quello di comprendere quale sia il ruolo giocato dalla solidarietà negli attuali processi di cambiamento, contraddistinti anche da guerre e pandemie di portata planetaria.

La solidarietà nello spettro della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.

Partendo dal concetto e principio di solidarietà, bisogna sostenere con forza che la convivenza sociale deve essere costruita normativamente sulla base di esso; da questo principio deve prendere forma. La solidarietà traversa la Costituzione: collocata fra i principi fondamentali, percorre l'intero testo, **dai rapporti sociali ai rapporti familiari, dall'assistenza alla previdenza, dai doveri costituzionali ai diritti-doveri** (lavoro, istruzione), **dal patrimonio storico e artistico “della Nazione”** (art.9), bene comune che insieme al paesaggio la Repubblica deve tutelare, **ai rapporti internazionali** (art.11). Alla solidarietà fra i popoli i Costituenti pensavano ripudiando la guerra e consentendo “limitazioni di sovranità” per un «ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».

In particolare, il termine “Repubblica”, non a caso utilizzato anche dal primo articolo della nostra Costituzione, indica «**quel complesso di energie economiche, sociali e giuridiche della nazione**» e «**sembra riferirsi ad un contenitore giuridico dei rapporti di solidarietà che intercorrono tra la persona, le formazioni sociali e gli apparati istituzionali pubblici**».

Se nell'art. 9 si compendia l'identità storica della nostra comunità, che affonda le sue radici nel passato per proiettarsi nel futuro, significativo è il fatto che quell'articolo sia stato oggetto di revisione mediante la l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, con l'inserimento nello stesso di un **terzo comma** ai sensi del quale, per quanto qui interessa, la Repubblica «**tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni**». Una modifica da leggersi unitamente al revisionato art. 41 Cost.,

¹ L'8 febbraio 2022 il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge che prevede la modifica di **due articoli della Costituzione: l'art. 9 e l'art. 41**. L'articolo 9 si allarga alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. La modifica all'articolo 41, invece, sancisce che la salute e l'ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell'economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E che le istituzioni possano orientare l'iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali. Una riforma che si dimostra essere un impegno solenne e gravoso per il presente e per il futuro, che deve trovare realizzazione legislativa e diventare un ambito di comportamento collettivo.

² Con l'espressione “**contenzioso climatico**” si fa riferimento a quella varietà di azioni legali che sollevano questioni di diritto o di fatto concernenti il cambiamento climatico, sia nei suoi aspetti scientifici sia in relazione alle politiche di contrasto di tale fenomeno. Il contenzioso climatico si è sviluppato in primo luogo negli Stati Uniti e, in misura minore, in Australia sin a partire dalla fine degli anni Ottanta. Questo tipo di contenzioso si è poi esteso all'Europa nel corso degli anni duemila e infine a gran parte del cosiddetto Sud globale. Ad oggi si contano circa 1840 casi di contenzioso climatico dinanzi a corti domestiche e internazionali, per la maggior parte ancora concentrati negli Stati Uniti.

per il quale l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno non solo alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ma anche «alla salute» e «all'ambiente».

Lasciando sullo sfondo l'acceso dibattito circa la possibilità o meno di affermare che, a seguito della riforma, quello ambientale sia divenuto un vero e proprio interesse "tiranno", condivisibile appare l'opinione di chi sostiene come **la riforma costituisca il "bilancio consuntivo" di un lungo percorso giurisprudenziale tracciato dalla Consulta nel senso della formale consacrazione dell'ambiente quale valore costituzionale**, della cui protezione viene canonizzata la prospettiva temporale. Altrettanto condivisibile è, tuttavia, l'affermazione secondo la quale l'inciso «anche nell'interesse delle future generazioni» conferisca all'art. 9 un carattere innovativo che rende quella costituzionale del 2022 non solo una "revisione-bilancio", **ma anche una "revisione-programma"**. La riforma pare aver fatto proprie le sfide dello sviluppo sostenibile: pur non avendolo espressamente richiamato in Costituzione, ne ha comunque intercettato l'inevitabile collegamento con i doveri di solidarietà di cui all'art. 2, rispondendo al bisogno di fornire nuove coordinate al legislatore. La giurisprudenza, a sua volta, avrà il compito di verificare il rispetto quella particolare declinazione del principio di ragionevolezza costituita dalle istanze intergenerazionali, rendendosi guardiana della posterità anche nel bilanciamento tra **protezione dell'ambiente ed iniziativa economica**.

Case study: il contenzioso climatico, il caso Germania

Un'altra direttrice d'indagine che si ritiene utile percorrere al fine di offrire un contributo per un'attuale e corretta definizione della **solidarietà nel diritto dell'ambiente** in una prospettiva temporale è tracciata da alcune sentenze che, a livello internazionale e di diritto comparato, sono state pronunciate negli ultimi anni nell'ambito del contenzioso che ha per oggetto quello che è stato definito **«il fondamentale problema dell'ambiente, in quanto è la cartina di tornasole dello stato di salute dell'ambiente»**, "punto logico di partenza", come di arrivo, di ogni discussione che abbia ad oggetto la sua tutela: il clima, il "grande assente" – a ben vedere – della recente riforma della nostra Costituzione.

La sentenza più rilevante ai nostri fini è quella che ha avuto ad oggetto la **Legge della Germania sul clima del 2019**, nella parte in cui imponeva l'obbligo in capo al Governo federale di abbassare entro il 2030 le emissioni di gas ad effetto serra del 55% rispetto al 1990, senza tuttavia tener conto degli impegni derivanti dagli accordi internazionali, primo fra tutti quello di Parigi del 2015, che prevede specifici obblighi di contenimento delle temperature globali da adempiere entro il 2050 ai fini del raggiungimento della c.d. **"neutralità climatica"**³. Con un'articolata pronuncia, in cui «la dimensione temporale fa ingresso nel linguaggio del giudice federale tedesco», il Tribunale ha ritenuto, per ciò che rileva in questa sede, la legge incostituzionale nella parte in cui non disciplinava la riduzione delle emissioni inquinanti per il periodo successivo al 2030.

Infatti, come si legge nella sentenza, l'obiettivo posto dalla legge del 2019 era tale da porre sulle spalle delle generazioni future i ben più impegnativi oneri di riduzione di gas ad effetto serra che sarebbero emersi

³ I paesi dell'UE si sono impegnati a rendere l'UE **climaticamente neutra**. Il passaggio a una società e a un'economia a emissioni zero rappresenta sia una sfida urgente, dato il numero crescente di eventi meteorologici estremi, sia un'occasione per creare nuovi posti di lavoro e opportunità economiche. La transizione verde costituisce inoltre un passo necessario verso la **riduzione delle dipendenze energetiche dell'UE**. La sostituzione dei combustibili fossili con forme energetiche più pulite ridurrà le emissioni di gas a effetto serra dell'UE e la renderà meno dipendente dal gas russo. Il Consiglio sta attualmente lavorando a nuove norme volte a ridurre le emissioni dell'UE **di almeno il 55% entro il 2030** (rispetto al 1990) con il cosiddetto pacchetto **"Pronti per il 55%"**.

a partire dal 2031, producendo uno sgravio eccessivo degli oneri in favore della generazione presente ed una violazione dell'art. 20 della Costituzione tedesca nella parte in cui, obbligando lo Stato a tutelare l'ambiente, **impone allo stesso di ricercare idonee soluzioni al cambiamento climatico.**

Conseguentemente, il Tribunale ha attribuito al Parlamento il compito di riformare la legge, entro il 31 dicembre 2022, nel senso di prevedere un adeguato sistema di riduzione delle emissioni inquinanti fino al 2050. Detto in altri termini, i giudici hanno riconosciuto, nelle disposizioni impugnate, **un “effetto anticipato di interferenza” con i diritti delle generazioni future.**

«Lo spostamento in avanti dei limiti di inquinamento viola l'obbligo di lasciare alla posterità condizioni tali per cui non si trasferiranno alle future generazioni i sacrifici che oggi si rinviavano»: si tratta **della «illegittima gestione statale del “tempo” quale variabile determinante della termodinamica del clima nella “determinata zona” di ciascuno Stato ed elemento costitutivo dei “benefici” delle libertà presenti e future dentro quello Stato».**

La prospettiva assunta dal Tribunale tedesco è molto interessante.

Poiché è la prima volta che giudici di quella caratura portano un testo costituzionale a dispiegare i suoi effetti in una dimensione intertemporale, essa disvela una nuova tendenza giurisprudenziale ad assumere un'importante posizione di avanguardia nel fronteggiare i problemi che minacciano quella parte di umanità che non esiste ancora mediante un aggancio consapevole e puntuale del problema del clima a quello della responsabilità intergenerazionale.

Per questa via, il **contenzioso climatico** arriva addirittura a ribaltare il rapporto tra legislazione e giurisdizione, invocandosi nel giudice sensibilità, piuttosto che razionalità, ed assumendo la sentenza «il significato di una narrazione politica», e questo perché «è il sistema Terra a fissare lo spazio e il tempo oltre la “contingenza” del diritto». NB → **Si tratta di una giurisprudenza consapevole del fatto che ogni tentativo di collocare la protezione del clima in una dimensione legata unicamente al presente o ad un futuro prossimo è destinato a fallire, poiché le dinamiche che caratterizzano la questione climatica sono necessariamente rivolte al futuro, inesorabilmente legato a doppio filo ad un presente con cui deve equamente condividere costi e benefici.**

In altre parole, una giurisprudenza di alto valore “strategico”, poiché si forma a seguito di un contenzioso spesso promosso con l'intenzione di far evolvere un ordinamento anche al di là dei confini disegnati dalla sua legislazione vigente, oltre che «per imprimere una torsione “ambientalista” allo Stato di diritto».

Case study: il contenzioso climatico, il caso Portogallo

Analogo atteggiamento di avanguardia sembra aver assunto, del resto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso noto con il nome di **Duarte Agostinho (n. 39371/20)**, nel quale sei giovani portoghesi (quattro bambini e due adolescenti, di età compresa tra i 10 e i 23 anni) hanno presentato nel 2020 un ricorso contro ben 33 Stati (Italia compresa).

I ricorrenti sostengono che gli incendi boschivi, il caldo e le calamità naturali che affliggono il Portogallo ogni anno, soprattutto a partire dal 2017, costituiscono una **diretta conseguenza del riscaldamento globale**: lamentano pertanto un rischio per la loro salute non solo per i disturbi fisici che ne sono derivati (quali allergie e problemi respiratori), ma anche per l'ansia provocata dalla prospettiva di trascorrere tutta la vita (insieme alle famiglie che si costruiranno nel futuro) in un ambiente sempre più caldo.

I 33 Stati sono quindi accusati di violare gli obblighi discendenti dagli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, così come letti alla luce degli impegni assunti con l'Accordo di Parigi del 2015 sul clima, in ragione della mancata assunzione di misure adeguate per limitare a livello globale le emissioni inquinanti.

I ricorrenti hanno anche fatto valere una violazione dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), sostenendo che il riscaldamento globale colpisce in particolare la loro generazione e che, data la loro età, l'ingerenza nei loro diritti è maggiore rispetto alle generazioni più anziane.

Degno di nota è il fatto che gli stessi non si sono limitati ad affermare una generica incidenza del cambiamento climatico sull'esistenza loro e delle generazioni future, ma hanno altresì provveduto ad identificare **specifici parametri normativi internazionali** alla luce dei quali vagliare, con il supporto dell'evidenza scientifica, l'urgente adempimento dell'obbligazione solidale di contrasto al suddetto fenomeno che vincola gli Stati chiamati in causa.

A fronte del tentativo dei 33 Stati di far dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza, tra l'altro, di un pericolo imminente per la vita dei ricorrenti, **la quarta Sezione della Corte di Strasburgo ha invece deciso di trattare il caso in via prioritaria sulla base dell'importanza e dell'urgenza delle questioni sollevate, cedendo il 28 giugno 2022 la giurisdizione alla Grande Camera e confermando il carattere "strategico" della lite in questione.**

Certamente, quella di avanguardia nella protezione del clima e delle generazioni future è una posizione che non dovrebbe competere ad un giudice, neppure europeo o internazionale, anche perché è rivelatrice di un contesto politico ed istituzionale gravemente omissivo.

Resta il fatto che essa ci consegna un importante aggancio al tema centrale inerente alla riflessione della presente scheda.

Correttamente è stato rilevato come la giurisprudenza di cui si è dato conto imprima vigore alla riconsiderazione degli elementi costitutivi della sovranità: **«una sovranità che, lasciato il perimetro dell'assolutezza e dell'indipendenza, sempre più si plasma attraverso la relazione con l'altro, con gli altri»**. Attraverso la solidarietà, vien qui da aggiungere, poiché la specifica considerazione che viene fatta delle generazioni future consente di declinare la responsabilità omissiva degli Stati come inadempimento di quei doveri di solidarietà ambientale.

Pertanto, a coloro che si chiedono se la solidarietà possa consentire al giurista di trovare, *de iure condito*, soluzioni a problemi attuali come quelli connessi alla tutela dell'ambiente, **questa giurisprudenza sembra consegnare una risposta nettamente affermativa.**

Uno sguardo al futuro, tra Patto mondiale per l'ambiente e PNRR

Anche alla luce della giurisprudenza da ultimo esaminata, dove l'invocata responsabilità in favore delle generazioni future ha oltrepassato i confini dei singoli Stati, evidente è ormai **la consapevolezza che le condizioni di vita sul nostro pianeta sono fortemente a rischio, in assenza di un'intesa "globale" sul suo futuro.**

In altre parole, utilizzare come baricentro del discorso la prospettiva dei doveri di solidarietà consente di mettere in discussione anche le pretese dei difensori assoluti della sovranità nazionale, imponendo all'intera comunità democratica di ricercare un equilibrio d'integrazione tra sovranità⁴ statale e ultrastatale. Per questa via, emerge della solidarietà un' **"attitudine inclusiva"** che si proietta anche nello spazio e che ne accresce le possibilità trasformative.

Date queste premesse, è molto interessante il fatto che, **su iniziativa del governo francese**, nel 2017 ha preso forma, grazie al lavoro di un gruppo internazionale di esperti, un progetto di **"Patto globale per l'ambiente"**⁵, composto da disposizioni di principio racchiuse in 26 articoli, che nel corso del 2018 ha ricevuto il sostegno della Commissione europea e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L'idea di fondo che sta alla base del progetto è quella di dare vita ad un'inedita **governance globale della protezione dell'ambiente**, mediante una vera e propria codificazione dei suoi principi-guida che ne offra un quadro giuridico "universale".

Per quanto il destino di questo progetto sia ad oggi alquanto incerto, posto che, a causa delle resistenze di alcuni Stati, la sua adozione è oggetto di continui rinvii, esso consente comunque di svolgere alcune riflessioni utili all'economia di questo lavoro.

Si noti in primo luogo il suo espresso richiamo, accanto al principio dello sviluppo sostenibile, del **principio dell'integrazione** dell'obiettivo della tutela dell'ambiente nelle politiche e nelle attività delle Parti contraenti (art. 3): quest'ultimo, del tutto assente nella riforma della nostra Costituzione, viene dunque collegato alla realizzazione del primo.

In secondo luogo, oltre all'espresso richiamo al principio dell'equità intergenerazionale contenuto nell'art. 4, degna di nota è la **formulazione dei primi due articoli del Patto, dove al "diritto" di "ogni persona" di vivere in un ambiente ecologicamente sano (art. 1) viene affiancato il "dovere" di "ogni Stato, istituzione internazionale o persona" di contribuire, secondo le proprie capacità, alla tutela dell'ambiente (art. 2).** Si ha pertanto una conferma della saldatura tra diritti e doveri di solidarietà già emersa dalle riflessioni sull'art. 2 Cost. e sulle disposizioni costituzionali ad esso collegate, così come il riferimento che viene fatto ad "ogni persona" offre lo spunto per apprezzarne le implicazioni non solo in una prospettiva spaziale, ma anche temporale.

Si tratta, del resto, di una visione pienamente confermata da una lettura coordinata dei **goals e dei targets dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite⁶ del 2015 sullo sviluppo sostenibile.**

⁴ **Sovranità** intesa come l'espressione della somma dei poteri di governo (legislativo, esecutivo e giudiziario), riconosciuta a un soggetto di diritto pubblico internazionale (es. Stato) che può essere una persona o un organo collegiale. La modalità in cui questa somma di poteri è organizzata e ripartita è detta forma di governo.

⁵ Il progetto di **Patto globale per l'ambiente** è stato lanciato nel 2017 da una rete di esperti nota come "Gruppo internazionale di esperti per il patto" (GIEP). Il gruppo è composto da più di cento esperti di diritto ambientale ed è presieduto dall'ex presidente della COP21 Laurent Fabius.

Il 10 maggio 2018, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, con 142 voti a favore, 5 voti contrari (Stati Uniti, Russia, Siria, Turchia e Filippine) e 7 astensioni (Arabia Saudita, Bielorussia, Iran, Malesia, Nicaragua, Nigeria e Tagikistan), una risoluzione che apre la strada alla negoziazione di un patto globale per l'ambiente (risoluzione A/72/L.51 del 10 maggio 2018, "Verso un patto globale per l'ambiente"). I negoziati sono ancora in corso. L'8 maggio 2020, il programma ambientale delle Nazioni Unite ha nominato due co-facilitatori per guidare il processo. Il loro mandato è quello di condurre consultazioni informali per preparare una prima bozza di una "dichiarazione politica" che dovrà essere discussa alla quinta sessione dell'Assemblea Ambientale delle Nazioni Unite nel febbraio 2021. Questo testo dovrebbe essere adottato nel 2022 durante una sessione speciale della quinta Assemblea Ambientale delle Nazioni Unite, chiamata UNEP@50, per commemorare il 50° anniversario dell'istituzione del Programma Ambientale delle Nazioni Unite.

⁶ L'**Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile** è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli

Nel documento non c'è un richiamo espresso alla solidarietà, ma questa comunque resta immanente all'intero suo testo: il riferimento più diretto ad essa si trova nel diciassettesimo *Goal*, dedicato alla *Partnership per gli obiettivi*, volto a *Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile*.

Riconoscendo la necessità di intervenire in cinque aree prioritarie, denominate **“Persone”, “Pianeta”, “Prosperità”, “Pace” e “Partnership”**, anche l'Agenda manifesta un progetto ambizioso avente caratteristiche molto innovative: accanto ad un approccio “integrato” ai problemi dello sviluppo sostenibile, il documento rivela un’**aspirazione “universale”**, non solo nel senso che “tutti” hanno diritto di beneficiare degli effetti dello sviluppo sostenibile, ma anche nel senso che “tutti” devono contribuire alla sua realizzazione.

Certamente, la realizzazione di questi obiettivi oggi deve fare i conti con le conseguenze derivanti dalle crisi portate dall'emergenza sanitaria e dalla guerra in Ucraina, dalle quali emerge chiaramente la necessità che le relative misure di contrasto vengano elaborate in una prospettiva rivolta alle generazioni future.

Non è un caso, infatti, che il principale programma europeo elaborato in risposta alla pandemia, vale a dire il *Next Generation EU*, confermi, anche a livello lessicale, la **proiezione intergenerazionale dei problemi da risolvere**.

Allo stesso tempo, il nostro **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, che da questo trae legittimazione, sembra davvero orientato a centrare l'obiettivo della tanto auspicata neutralità climatica, del cui raggiungimento costituisce tra l'altro fondamentale tappa intermedia la piena realizzazione del già citato Accordo di Parigi sulla riduzione dei gas ad effetto serra. Ne sono una dimostrazione, all'interno del Piano, sia la **Missione 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica**⁷, sia le **riforme in tema di infrastrutture per la mobilità sostenibile**⁸, di digitalizzazione, di innovazione⁹.

Si tratta di due documenti che, in risposta alla pandemia, sembrano aver messo correttamente in luce le forti interconnessioni esistenti tra ambiente, salute ed economia, conferendo **nuovo vigore a quel principio di integrazione che, in Italia, non ha ricevuto il giusto riconoscimento dalla riforma costituzionale**.

Dal canto suo, intervenendo sugli artt. 9 e 41 Cost, la riforma costituzionale sembra voler fornire prova all'Europa del fatto che la gestione dei fondi stanziati in favore dell'Italia dal NGEU si sta realizzando nella **consapevolezza dell'assoluta priorità delle questioni ambientali**, una consapevolezza che, tuttavia, si deve confrontare con i problemi portati dal sopra citato evento bellico: primo fra tutti, quello dell'approvvigionamento energetico.

Eppure, sono proprio i drammatici avvenimenti degli ultimi anni che inducono a riflettere sulla solidarietà e sulla sua innegabile proiezione verso il futuro, alla ricerca di un suo nuovo possibile slancio.

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

⁷ **Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica**: si struttura in 4 componenti ed è volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiana coerentemente con il Green Deal europeo: **69,94 miliardi – di cui 59,47 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, 9,16 miliardi dal Fondo complementare e 1,31 dal React EU**.

⁸ **Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile**: è articolata in 2 componenti e si pone l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno: **31,46 miliardi – di cui 25,40 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,06 miliardi dal Fondo complementare**.

⁹ **Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura**: è costituita da 3 componenti e si pone come obiettivo la modernizzazione digitale delle infrastrutture di comunicazione del Paese, nella Pubblica Amministrazione e nel suo sistema produttivo. Una componente è dedicata ai settori che più caratterizzano l'Italia e ne definiscono l'immagine nel mondo: il turismo e la cultura. **49,86 miliardi – di cui 40,32 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, 8,74 miliardi dal Fondo complementare e 0,80 dal React EU**.

Nel 1945, in un momento in cui non si doveva far fronte alle conseguenze di un'emergenza sanitaria (ma di una guerra sì), **Giovanni Miele**¹⁰ scrisse come fosse ormai venuto il momento per il giurista di riesaminare i rapporti dello Stato con l'individuo e di questo con i suoi simili, al fine di «*dare incremento a tutto quanto v'ha di nobile e di perenne nell'animo umano, la libertà, la giustizia, la solidarietà*», poiché questo costituisce «*un'esigenza di vita*».

A conclusione dell'analisi fatta nella presente scheda, si può affermare che la parola che meglio descrive «una solidarietà che si vuol proiettare oltre i confini attuali e il tempo presente» è “**umanità**”, parola che dà l'idea di una solidarietà i cui caratteri **non possono postulare in via generale l'esclusione di alcuna persona, nello spazio come nel tempo**: in altre parole, **“umanità” è l'espressione che fornisce una nozione di solidarietà che ne unifica la dimensione spaziale con quella temporale**. Se si guarda alla tesi secondo cui la natura costituisce un valore giuridico che definisce gli uomini come esseri che vivono in simbiosi tra loro e con essa, «ed è qui che sorge il profondo valore della solidarietà come vincolo indefettibile dell'umanità», è molto interessante l'esistenza di una dottrina che, considerando i doveri individuali e sociali di solidarietà quali espressione giuridicizzata di fraternità, **orienta il concetto di “solidarietà doverosa o fraterna” verso il rapporto tra generazioni nell'ambito della responsabilità in campo ambientale o verso i valori sottesi al principio dello sviluppo sostenibile**.

In questa prospettiva, il riferimento alla «virtù civica della fratellanza» del trinomio rivoluzionario del 1789 consente di mettere ancora meglio in luce la relazione che intercorre tra gli uomini considerati non come individui isolati, bensì come centri d'imputazione, al tempo stesso, di diritti fondamentali e di doveri sociali di cui si è visto esserci una traccia anche nella nostra Costituzione, superandosi una tradizione individualista che è stata probabilmente all'origine della sottovalutazione della *fraternité* rispetto alla *liberté* ed alla *égalité* della rivoluzione francese e potendo la prima conseguentemente assumere una dimensione “universale”.

La fraternità porta a riflettere sulla possibilità di **concepire una comunità politica planetaria**, in relazione alla quale vi sia piena consapevolezza del profondo legame che intercorre tra gli uomini nello spazio come nel tempo, una comunità che, tuttavia, attualmente, è ben lungi dall'essere realizzata.

In questa situazione, sono probabilmente espressioni come “umanità” e “fraternità”, accostate al principio di solidarietà, quelle in grado di conferirgli un nuovo slancio negli attuali processi di cambiamento, confermandone il carattere di «opera aperta».

Per questa via, diviene anche possibile apprezzare, su di un piano più generale, **un'importante valenza del principio di solidarietà**, orientata nella direzione della universalità: l'essere riferimento fondativo di un concetto di cittadinanza intesa come l'insieme dei diritti che accompagnano la persona quale che sia il luogo in cui essa si trova, mettendola al sicuro, nei tempi di risorse scarse, da etnicismi e derive identitarie. In tal modo, **“la solidarietà non solo resiste, ma trova persistenze forti e manifestazioni inattese”**.

¹⁰ **Giovanni Miele** (Ischia, 15 agosto 1907 – Firenze, 2000) è stato un giurista italiano.